



PARERE MOTIVATO
n.187 del 10 Ottobre 2017

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per il Primo Piano degli Interventi del Comune di Saonara (PD).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 10 ottobre 2017 come da nota di convocazione in data 9 ottobre 2017 prot. n. 419318;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Saonara con nota prot. n. 0006747/2017 acquisita al protocollo regionale al n. 337487 del 04.08.2017 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Primo Piano degli Interventi;

PRESO ATTO CHE il Comune di Saonara con nota pec acquisita al prot. regionale n. 418205 in data 06.10.17, ha fatto pervenire dichiarazione del Responsabile del Procedimento attestante che complessivamente sono pervenute n. 26 osservazioni, di cui n. 12 entro i termini stabiliti e n. 14 fuori termine, delle quali nessuna avente rilevanza con questioni ambientali.

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n. 162977 del 15.09.17 assunto al prot. reg. al n. 385928 del 15.09.17 dell'ULSS 6;
- Parere n. 2931 del 14.09.17 assunto al prot. reg. 384964 del 14.09.17 del Distretto delle Alpi Orientali;
- Parere n.80229 del 2.10.17 assunto al prot. reg. al n.408698 del 2.10.17 di ARPAV;
- Parere n. 412003 del 03.10.17 dell' U.O. Genio Civile di Padova,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n.223/2017 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VinCA NUVV, in data 10 ottobre 2017, che evidenzia come il Piano degli Interventi in oggetto abbia affrontato le seguenti tematiche: aggiornamento dei vincoli, recepimento dei contenuti del Piano Acque e delle limitazioni imposte dal PAT, centri storici ed edifici di valore storico-testimoniale, individuazione delle aree a servizi interne ai PUA vigenti, analisi agronomiche, quadro conoscitivo, modifiche NTO nonché recepimento degli accordi pubblico privati sottoscritti ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004. Gli accordi, così come riportato nella Delibera di adozione, sono complessivamente n. 33 e sostanzialmente si dividono in due differenti tematiche: la prima relativa a modesti interventi localizzati in ambiti consolidati o ad edificazione diffusa, mentre i secondi, di maggiore consistenza, riguardanti l'attuazione di strategie di sviluppo edificatorio soggette sia a PUA che ad intervento diretti. Relativamente a quelli di modeste entità, analizzati i contenuti e le localizzazioni, secondo anche quanto evidenziato dal Valutatore, non vi sono evidenze di criticità ambientali per tali accordi, anche in considerazione della loro puntuale localizzazione e attuazione. Gli altri accordi, quelli che sono stati individuati come maggiormente significativi per consistenza, peculiarità e attuazione delle azioni strategiche previste dal PAT, sono stati oggetto di un puntuale approfondimento ambientale. Le analisi svolte hanno consentito di verificare la coerenza degli Accordi con la pianificazione territoriale vigente, infatti, secondo quanto dichiarato dal Valutatore, *"In generale detti accordi sono tutti in attuazione di quanto previsto nel PAT, sia per quanto concerne le azioni strategiche, sia per quanto consentito dalle Norme Tecniche. Infatti, così come previsto dal PAT, spetta al Piano degli interventi definire puntualmente i limiti ad esempio dell'urbanizzazione diffusa e di quella consolidata o la zonizzazione territoriale, nei limiti di quanto consentito dalle norme"*.



Secondo quanto evidenziato nella Delibera di Adozione, il Piano degli Interventi è stato sottoposto a specifica Valutazione della Compatibilità Idraulica, anche in considerazione delle caratteristiche idrogeologiche proprie dell'area e, secondo quanto dichiarato dal Valutatore, *"Gli interventi specifici sinteticamente riportati in precedenza saranno soggetti alla Valutazione di Compatibilità Idraulica in modo che venga garantita l'invarianza idraulica, così come stabilito dalla normativa vigente"*.

Il documento di Verifica di Assoggettabilità a VAS del *"Primo Piano degli Interventi"*, evidenziava comunque come, *"L'aspetto idrogeologico di quanto previsto nel Piano degli Interventi, abbia già ottenuto il parere favorevole da parte sia del Genio Civile che del Consorzio di Bonifica Bacchiglione"*. Inoltre, secondo quanto evidenziato nel documento esaminato, l'attuazione delle nuove edificazioni sarà eseguita in ambiti coerenti con quanto strategicamente definito nel PAT, eventualmente applicando le indicazioni contenute nel *"Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale"*.

Questa Unità Organizzativa, esaminati gli atti e la Valutazione di Incidenza n. 223/2017, ritiene che il *"Primo Piano degli Interventi"* del Comune di Saonara, non debba essere sottoposto a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione individuate nel Rapporto Ambientale e nel *"Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale"* e le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché le prescrizioni VInCA.

Infine, considerato che la valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., si ritiene non di competenza valutare le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

TUTTO CIÒ CONSIDERATO ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE ALLA PROCEDURA V.A.S.

il Primo Piano degli Interventi nel Comune di Saonara, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal documento di Verifica di Assoggettabilità a VAS e nel *"Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale"*;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
- devono essere recepite le seguenti prescrizioni VInCA:

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Lycaena dispar, Acipenser naccarii, Barbus plebejus, Chondrostoma soetta, Cobitis bilineata, Sabanejewia larvata, Triturus carnifex, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana*



dalmatina, Rana latastei, Emys orbicularis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Natrix tessellata, Gavia arctica, Botaurus stellaris, Ixobrychus minutus, Nycticorax nycticorax, Egretta garzetta, Falco peregrinus, Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Lanius collurio, Pipistrellus kuhlii, Nyctalus noctula, Hypsugo savii, Eptesicus serotinus, Vespertilio murinus, Muscardinus avellanarius;

2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
 3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
 4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Saonara, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.
- è ammessa l'attuazione degli interventi qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone.

Si evidenzia che è stata riconosciuta la non necessità della valutazione di incidenza numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 "*piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza*" per le aree contraddistinte dalle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 -



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto

La valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Non vengono qui valutate le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VincA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

10/10/00

Il presente parere si compone di 5 pagine